



Prot. nr.

Ordinanza n. 86

Capoliveri, 09 GIUGNO 2008

ATTENZIONE NELLE ZONE DI SPIAGGIA LIBERA NON E' GARANTITO IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E NON SONO SEGNALATI I LIMITI DI ACQUE SICURE.

**ACHTUNG ÖFFENTLICHE STRÄNDE OHNE AUFSICHT!
SICHERHEITSBEGRENZUNG NICHT VORHANDEN BADEN AUF EIGENE GEFAHR.**

Il Responsabile del Servizio

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Capoliveri, escluse le aree inserite nel D.P.C.M. del 21.12.95, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

Visti gli articoli, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Viste le Circolari serie 1 n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

Vista la Legge 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Vista l'ordinanza di sicurezza balneare n. 37/2008 della Capitaneria di Porto di Portoferraio;

Visto il decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la legge regionale 23.03.2000 n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Vista la Legge 4.12.1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione e al diritti delle persone disabili;

Visto il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE sui rifiuti;

Vista la L. 15.3.97, n. 59

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;

Vista la legge regionale 3.03.1999 n. 9, norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela delle acque dal l'inquinamento";

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 6982 del 6.12.2001 che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2001, secondo quanto previsto dall' art. 4, punto b) del D.P.R. 470/82;

Visto che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 31.marzo 1998, n. 112 e la Legge Regionale 1dicembre 1998 n. 88;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 47 del 01.05.2006;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 50 del 22.02.2008 – Linee guida alla gestione del demanio marittimo per le stagioni balneari 2008 2009 nelle more dell'approvazione definitiva del P.U.A. delibera n° 29 del 07.05.2007 di Consiglio – Atto di indirizzo -

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Portoferraio sono state emanate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio con ordinanza do sicurezza balneare n . 37/08 in data 28/04/2008;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre 2008.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

1. Il servizio di salvamento svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.

2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Nelle strutture balneari autorizzate dal Comune di Capoliveri ad operare prima della data di inizio della stagione balneare – stabilita dalla Regione ovvero successivamente alla sua conclusione – il servizio di salvamento deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il Comune provvederà ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**

“ ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 250 DALLA SPIAGGIA, PER GLI ARENILI DI LACONA, MARGIDORE E LIDO PER LE ALTRE SPIAGGE, DATA LA CONFORMAZIONE DELLE NOSTRE COSTE, IL LIMITE PUO' ESSERE RIDOTTO A METRI 80) NON SEGNALATO”.

“ ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO

4. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

5. Corridoi di lancio

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione natanti.

1.1 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di lancio” per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.2 I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

1. *larghezza compresa tra i 10 e 20 metri. La misura minima potrà essere ridotta, previa autorizzazione, qualora il fronte a mare sia ≤ 20 mt;*

2. **profondità maggiore di 50 mt** rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti **che data la particolare conformazione della costa potrà essere ridotta fino ad un minimo di 100 ml. negli arenili di Morcone – Pareti – Innamorata – Straccoligno – Madonna Delle Grazie – Calanchiole, per l'arenile di Naregno occorre attenersi a quanto disposto nell'ordinanza n° 26/2007 del 30.04.2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, per Lido, Lacona e Margidore restano validi i limiti dei 250 ml. per tutte le altre baie il minimo consentito è di 80 ml.;**
3. delimitazione costituita da gavitelli *di colore bianco/giallo/arancione*, collegati con sagola tarozzata nella zona di mare riservata ai bagnanti e distanziati a intervalli **non inferiori a 20 metri** ;
4. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a **profondità maggiore di 50 mt** rispetto al limite della zona riservata ai bagnanti.

1.3 Nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura:

“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetto ad autorizzazione comunale secondo le norme tecniche sopra elencate.
3. Norme specifiche di comportamento.
Ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art. 2 Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **250 metri** dalle spiagge e **100 metri** dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione, **che data la particolare conformazione della costa potrà essere ridotta fino ad un minimo di 100 ml. negli arenili di Morcone – Pareti – Innamorata – Straccoligno – Madonna Delle Grazie – Calanchiole, per l'arenile di Naregno occorre attenersi a quanto disposto nell'ordinanza n° 26/2007 del 30.04.2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio, per Lido, Lacona e Margidore restano validi i limiti dei 250 ml., per tutte le altre baie il minimo consentito è di ml. 80;**
 - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in

corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

Art. 2

Divieti

- **La balneazione è vietata**

a) nelle zone del territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio,
- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.

- E' vietato il noleggio di moto ad acqua ai sensi della D.G.C. n. 126 dell'08/05/2003.

Art. 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Capoliveri E' VIETATO:

- 1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
- 2) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare. E' fatta eccezione per quelle destinate alla locazione, o alle operazioni di assistenza e salvataggio da parte di ditte autorizzate.
- 3) Lasciare oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
- 4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 3, ad eccezione della spiaggia di Lacona, che mantiene la distanza di 5 ml., dalla battigia, in quanto area strumentale all'esercizio di attività di salvamento e destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione e/o autorizzati, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari
- 5) Campeggiare.
- 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.

- 7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
- 8) Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, per la sola verifica dei brevetti, i cani da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Con successiva ordinanza saranno individuate quelle aree attrezzate agli animali domestici ove non troverà applicazione tale divieto.
- 9) E' obbligo per i titolari di concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste
- 10) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- 11) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc ...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
- 12) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- 13) Distendere o tinteggiare reti.
- 14) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 15) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato al bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 4

Disciplina delle aree per strutture balneari

Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 , fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.

I concessionari, gli autorizzati o i gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza.

Il concessionario, l'autorizzato o il gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

Le zone concesse o autorizzate possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri (arenile di Lacona) 3 metri (tutti gli altri arenili) dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari, gli autorizzati o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione/autorizzazione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio o autorizzativo. *E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.* Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione/autorizzazione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

Art. 5 **Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime**

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 3 marzo 1999 n. 9. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività e di nulla osta dell'Autorità marittima.

L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- esclusivamente a piedi e senza ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, a solo titolo esemplificativo: bancarelle mobili, carretti ect.;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

Sono escluse dall'accesso:

- le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- le aree demaniali marittime su cui è vietato l'esercizio dell'attività commerciale come definite e individuate nei "Piani comunali per l'esercizio del commercio" adottati dalle competenti Amministrazioni comunali ai sensi dell'art.9 della legge regionale 3 marzo 1999, n.9;
- gli ambiti dunali.

Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.

ART. 6 **Disposizioni finali**

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, degli autorizzati o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell' art. 1164, del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza che entra in vigore dal 30/05/2008 sarà pubblicata all'Albo del Comune di Capoliveri .

Capoliveri,

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Romano Giacomelli*